

# Sospensione degli ammortamenti: valutazioni dell'amministratore e del revisore legale

di [Danilo Sciuto](#)

Publicato il 22 Marzo 2023

A differenza degli anni precedenti, in cui la **sospensione degli ammortamenti** poteva essere giustificata dalla emergenza pandemica, per l'**esercizio 2022** si pongono delle valutazioni ben più precise e meno generalizzate.

La [notizia l'avevamo data già a gennaio, ossia al momento dell'ufficializzazione](#): anche per l'**esercizio 2022** si potrà applicare la **sospensione degli ammortamenti**.

Ma **quest'anno ci sono degli elementi in più da valutare** accuratamente, vediamo quali...

## Sospensione ammortamenti 2022: facciamo il punto sulle valutazioni di convenienza

In primis, la **motivazione della sospensione** non può più essere **legata** alla pandemia (a differenza dei due esercizi 2020 e 2021, interessati da vari provvedimenti restrittivi e dagli effetti economici), bensì **ad aspetti più tecnici** e particolari.

Una **sospensione** degli ammortamenti **per tre anni consecutivi** implica una dimostrazione che la **vita utile dei relativi cespiti** sia **estendibile di tre anni**; in caso contrario, si porrebbe il problema di ripartire il residuo ammortizzabile negli anni di vita residui, posto che la sospensione non implica, ex se, un allungamento della vita utile dei beni ammortizzabili.



Una volta deciso, sulla base delle considerazioni suesposte, di fruire della sospensione degli ammortamenti, occorre ricordare che c'è l'**obbligo di creare** (in sede di approvazione del bilancio 2022) una **riserva indisponibile di importo pari agli ammortamenti sospesi**, norma prevista **al fine di evitare che venga distribuito ai soci un utile non reale**, in quanto conseguito soltanto **per effetto della mancata rilevazione degli ammortamenti**.

## La creazione e gestione della riserva di patrimonio netto

La **riserva** costituita a fronte della deroga deve essere **iscritta separatamente nella voce "A.VI - Altre riserve" del Patrimonio netto**, ed **indicata in Nota integrativa**, insieme alla **proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite** (art. 2427 comma 1 n. 22-septies c.c.) e, quindi, evidenziare l'obbligo di destinazione.

Peraltro, qualora la riserva correlata alla sospensione degli ammortamenti si formasse mediante l'accantonamento degli utili di esercizi successivi, sarebbe utile indicare nella Nota integrativa l'importo per cui la società si impegna negli esercizi futuri a reintegrare la riserva.

Ulteriori considerazioni vanno fatte in relazione alle modalità di utilizzo della riserva stessa.

In base a quanto affermato da [Assonime](#), **la riserva non può essere distribuita ai soci né imputata a capitale, ma può essere utilizzata a copertura perdite**.

In questa ipotesi, il vincolo dovrebbe spostarsi sugli utili futuri e, quindi, la riserva dovrebbe essere reintegrata.

Di diverso avviso altra dottrina, secondo la quale invece non è permessa nemmeno la copertura di perdite di esercizio.

In merito all'**importo da costituire come riserva**, vi sono anche in questo caso **due teorie**:

- **secondo Assonime**, gli utili da destinare a riserva indisponibile non dovrebbero essere ragguagliati all'ammontare lordo degli ammortamenti non stanziati in bilancio, ma all'importo degli ammortamenti al netto delle imposte differite passive corrispondenti, ovviamente nel caso in cui la quota di ammortamento sospesa sia dedotta extra-contabilmente;

- **secondo l'orientamento dottrinario prevalente**, invece, la formulazione letterale della norma ( "ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata") non lascia spazio ad interpretazioni diverse.

## Le valutazioni del revisore e la compilazione della nota integrativa

Nel caso in cui la **società** sia **sottoposta a revisione legale**, l'incaricato ovviamente dovrà fare le opportune **considerazioni**, e prevedere appositi richiami di informativa relativi a tale aspetto.

In particolare, **nella relazione** occorrerà **richiamare l'attenzione sul relativo paragrafo della Nota integrativa**, in cui si evidenzia che **la società ha deciso**, anche per l'esercizio in chiusura, **di avvalersi di tale facoltà**.

Occorrerà dare atto che nella stessa Nota Integrativa sono stati quantificati gli effetti degli ammortamenti non contabilizzati e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio, ed inoltre che è indicata la destinazione di tale ammontare ad una riserva indisponibile di utili.

*A cura di Danilo Sciuto*

Mercoledì 22 marzo 2023

## **Bilancio d'Esercizio 2022**

### **Agevolazioni e indici di prevenzione della crisi**

*in collaborazione con*



**Webinar in Diretta Gratuito**

**Relatore Michele Bana**

Approfondiamo in questo incontro gratuito la redazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2022 e gli aspetti più attuali come l'assegnazione beni ai soci, la sospensione degli ammortamenti e la prevenzione della crisi.

**Quando:** giovedì **30/03/2023**, ore 15.00 - 18.00



**L'iscrizione include:** accesso al corso in diretta, accesso alla registrazione per 365 giorni.

**Accreditamento:** in fase di accreditamento per Commercialisti.

**Chiusura iscrizioni:** ore 13.00 del 30/03/2023, salvo esaurimento posti.

**[SCOPRI DI PIU' >](#)**